



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

L A C O R T E D E I C O N T I

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA

composta dai magistrati:

Michele ORICCHIO

Presidente

Eugenio MUSUMECI

Giudice relatore

Gabriele PEPE

Giudice

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio di conto iscritto al n° 74815 del registro di segreteria;

C O N T R O

REGA Antonio, nato a Forino (AV) il 28 novembre 1956, codice fiscale
RGENTN56S28D701F.

F A T T O

1. Con relazione n° 406, depositata il 15 settembre 2025, il magistrato a cui era stato demandato di riferire riguardo al conto giudiziale n° 27647, avente ad oggetto i diritti di segreteria e i diritti fissi per il rilascio e il rinnovo delle carte d'identità da parte del comune di Forino (AV) per l'esercizio 2022, ha reputato improcedibile o comunque irregolare il conto in questione, sottoscritto dall'agente contabile Antonio Rega. In particolare, con quella relazione, è stato osservato che il conto stesso era stato compilato senza utilizzare il previsto modello 21 e senza osservare neppure quanto sancito dal D.P.R. n° 194/1996; e che, inoltre, il comune di Forino (d'ora in poi: il

Comune) non aveva fornito a questa Corte né i registri vidimati e numerati, né la delibera comunale mediante la quale erano stati determinati i diritti di segreteria, né le reversali quietanzate dal tesoriere ed i verbali delle verifiche di cassa. Infine, nella relazione stessa, è stato sottolineato che il conto in argomento non era corredato dalla relazione degli organi di controllo interno, di cui all'art. 139 c.g.c..

Perciò, in subordine rispetto alla declaratoria di improcedibilità di tale conto, il magistrato relatore ha domandato la condanna dell'agente contabile a riversare al Comune la differenza di 279,13 euro tra l'ammontare di diritti che apparivano riscossi dal 21 dicembre 2021 in poi, pari a 434,13 euro, e l'unico riversamento di 155 euro.

2. Benché il 24 settembre 2025 fosse stata notificata al Comune la predetta relazione d'irregolarità ed il decreto di fissazione dell'odierna udienza, nessuno scritto difensivo è pervenuto dal Comune stesso o dal suo agente contabile Rega.

3. Con memoria depositata il 18 novembre 2025 la Procura regionale ha aderito a quanto prospettato nella relazione su descritta.

4. All'udienza dell'11 dicembre 2025 la causa è stata discussa soltanto dalla Procura regionale, venendo poi trattenuta in decisione.

D I R I T T O

5. Preliminarmente è in atti la determina n° 75 del 6 agosto 2020 (all. 2), tramite cui il segretario generale e responsabile dell'area amministrativa del Comune ha individuato gli agenti contabili interni: tra i quali ad Antonio Rega risulta demandata la gestione dei diritti di segreteria su atti anagrafici, stato civile e carte d'identità.

6. Tuttavia, quale conto di quella gestione, almeno per l'esercizio 2022 il Rega si è limitato a produrre un modulo in cui non è indicata alcuna riscossione; mentre di versamenti ne risulta richiamato esclusivamente uno, di 155 euro, nella data del 30 novembre 2022: nel cui bollettino postale, rinvenibile in atti, la causale è costituita dai diritti di segreteria riscossi dall'ufficio anagrafe per l'annualità 2022.

Inoltre è in atti la stampa di un elenco, siglato dal Rega stesso, con i numeri di tutte le carte d'identità cartacee rilasciate nel 2022 dal Comune, per un totale di 434,13 euro; e sono stati prodotti settantatré bollettini di versamento sul conto corrente postale n° 12958831, intestato al Comune: su ognuno dei quali risulta annotato, manualmente, il numero della rispettiva carta d'identità cartacea.

7. Orbene appare evidente come il modulo presentato dal Rega non possa considerarsi un conto: perché, anche a voler prescindere dal mancato utilizzo del modello 21 e a tacer d'altro, non reca alcuna elencazione delle riscossioni mensili, né dei correlativi riversamenti.

8. Quindi, posto che tale conto va senz'altro dichiarato improcedibile, nondimeno deve rilevarsi come il predetto ammontare di 434,13 euro risulti confluito direttamente sul predetto conto corrente postale del Comune. Mentre i 155 euro versati il 30 novembre 2022 su quel medesimo conto corrente, verosimilmente dal Rega stesso, questi afferma che equivalevano a quattro introiti in contanti e a diritti di segreteria su certificati anagrafici: senza che vi sia prova del contrario o, comunque, di un diverso ammontare di tali introiti.

Perciò, allo stato degli atti, a tale declaratoria di improcedibilità

non può accompagnarsi alcuna condanna nei confronti del Rega.

9. Infine quella medesima declaratoria esclude che vi sia luogo a provvedere riguardo alle spese di giudizio.

P . Q . M .

la Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per la Campania, definitivamente pronunciando in merito al giudizio di conto n° 74815:

- dichiara improcedibile il conto n° 27647, avente ad oggetto i diritti di segreteria e i diritti fissi per il rilascio e il rinnovo delle carte d'identità da parte del comune di Forino (AV) per l'esercizio 2022;
- dichiara il non luogo a provvedere riguardo alle spese di giudizio.

Così deciso a Napoli nella camera di consiglio dell'11 dicembre 2025.

IL GIUDICE ESTENSORE

(Eugenio Musumeci)

(firma digitale)

IL PRESIDENTE

(Michele Oricchio)

(firma digitale)

Depositata in Segreteria in data 04/09/2026

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

(Maurizio Lanzilli)

(firma digitale)